

# Il fallito distrae anche beni di provenienza illecita

Possibile il concorso tra bancarotta fraudolenta per distrazione e reati comuni

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [6336](#), depositata ieri, precisa che anche i beni illecitamente acquisiti al patrimonio dell'imprenditore possono essere oggetto della fattispecie di **bancarotta fraudolenta per distrazione** ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42; con la conseguenza che la fattispecie fallimentare concorre con i reati comuni da cui i beni stessi derivano (ad esempio, truffa, furto o appropriazione indebita).

Il caso di specie vedeva gli amministratori di una società fallita condannati per il reato fallimentare in questione in relazione alla distrazione delle somme di denaro connesse ad assegni emessi da altra società sulla base di rapporti fittizi. Rispetto a tale imputazione gli amministratori provavano a difendersi sottolineando come i titoli, relativi ad operazioni inesistenti, una volta **incassati per contanti**, vedevano il relativo importo immediatamente restituito all'emittente. Si trattava, quindi, di beni di provenienza illecita che non potevano costituire oggetto di distrazione in quanto mai entrati nel patrimonio del fallito, anche perché il relativo titolo d'acquisto si sarebbe dovuto considerare nullo o inesistente.

La Cassazione osserva come nella giurisprudenza di legittimità siano rinvenibili precedenti apparentemente idonei a supportare le critiche dei ricorrenti. In particolare, nella sentenza della Suprema Corte n. [5423/1997](#), si legge: "nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano le *res* oggetto del diritto di proprietà, dei diritti «immateriali», i crediti, ma non quei beni che non siano **mai entrati nel di lui patrimonio**. E, invero, non sono beni dell'imprenditore quelli che sono nella sua limitata disponibilità, per averli ricevuti a titolo diverso dalla "traslatio dominii" – locazione, comodato, deposito – e che, quindi, non sono mai usciti dal patrimonio del *dominus*. Di conseguenza, non è condotta sanzionabile come bancarotta fraudolenta l'atto di disposizione di beni mai entrati nel patrimonio dell'imprenditore, perché a lui pervenuti attraverso un negozio giuridico affetto da anomalia genetica, non idoneo, quindi, al trasferimento della proprietà".

Tale principio – precisa, tuttavia, la sentenza in commento – deve essere letto alla luce del decisivo profilo della possibilità di ravvisare un **effettivo ingresso del bene** nel patrimonio dell'imprenditore al di là della sussistenza o meno di un valido rapporto negoziale quale presupposto dell'acquisizione del bene stesso.

Ed allora, occorre, certamente, tenere conto delle indicazioni ricordate e ribadite da ultimo dalla sentenza della Cassazione n. [13556/2015](#), secondo la quale nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le

cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia dei creditori. Non possono essere pertanto oggetto delle condotte di bancarotta patrimoniale i beni che siano soltanto affidati al fallito, qualora il proprietario abbia conservato su di essi un **credito di restituzione**, come, ad esempio, le cose date in locazione, in deposito o in comodato; beni sui quali il fallito vanta un possesso solo precario e che possono, in quanto si trovino presso di lui al momento dell'apertura della procedura concorsuale, essere coinvolti nella procedura fallimentare, ma che non fanno parte del suo patrimonio e devono essere restituiti al proprietario, seppure con le modalità individuate dal RD 267/42, fermo restando che la loro eventuale manomissione può comportare la penale responsabilità del fallito ad altro titolo diverso dalla bancarotta.

Costituisce, tuttavia, un problema differente quello attinente alla **liceità o meno dell'ingresso** del bene nel patrimonio dell'imprenditore. E, in relazione a tale profilo, la Suprema Corte ha già precisato che il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni oggetto della condotta siano di provenienza illecita (cfr. Cass. n. [44159/2008](#)). Ciò in quanto a rilevare è la consistenza obiettiva del patrimonio, comunque essa si sia formata; ed anche un bene provento di delitto può costituire un cespite sul quale i creditori potrebbero soddisfare le proprie ragioni.

Ed, allora, la bancarotta fraudolenta può **concorrere con la truffa**. Ciò, da un lato, perché il bene giuridico tutelato dalle fattispecie è diverso. Dall'altro, perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti. E se l'imprenditore autore di una truffa da cui ha tratto entità economiche si adoperi, successivamente, anche per sottrarre le stesse alla garanzia patrimoniale, realizza azioni distinte ed autonome dalle condotte truffaldine, e punite, in caso di fallimento, a titolo di bancarotta (cfr. Cass. n. [6791/2000](#) e Cass. n. [8373/2014](#)).

Ed i medesimi principi – conclude la sentenza in commento alla luce di risalenti pronunce di legittimità – valgono anche nel caso in cui il soggetto abbia acquisito la disponibilità di un bene, comportandosi su di essi "uti dominus", tramite **furto, appropriazione indebita** o attività di **contrabbando**. Ciò perché costituisce principio generale quello secondo il quale, qualora un bene "avocato" al fallimento, e poi distratto, provenga da un'azione delittuosa dell'imprenditore fallito, si realizza un concorso tra il reato comune, da cui il bene deriva, ed il reato fallimentare.